Il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario non può essere in alcun caso inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

Il contingente è valido per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1962.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad introdurre un contingente tariffario per lo zinco greggio

(Il testo olandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XV riguardante il piombo e lo zinco, allegato all'accordo di Roma del 2 marzo 1960 relativo alla determinazione di una parte della tariffa doganale comune concernente i prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare il 1° paragrafo,

Vista la lettera in data 1° giugno 1962 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad introdurre per il secondo semestre del 1962 un contingente tariffario di 5.200 t esente da dazio per lo zinco greggio della posizione tariffaria 79.01 A,

Vista la propria decisione del 20 dicembre 1961, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad introdurre per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1962 un contingente tariffario di volume pari al 50% di quello concesso per il 1961, ossia 4.800 t esenti da dazio per il piombo greggio della posizione 79.01 A della tariffa doganale comune;

Considerando che la somma dei due volumi contingentari semestrali di cui sopra darebbe un contingente tariffario annuo di 10.000 t; che detto volume contingentario di 10.000 t corrisponde al limite minimo annuo fissato a favore dei Paesi Bassi nel citato Protocollo, è che dai dati forniti da detto Stato membro risulta che il 20% del fabbisogno delle sue industrie utilizzatrici, percentuale prevista nel suddetto Protocollo n. XV, è inferiore al limite minimo sopraindicato;

Considerando che, per la determinazione del volume contingentario, conviene tuttavia tener conto dell'obbligo di evitare il verificarsi di trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri;

Considerando che le cifre relative ai consumi, alla produzione, alle importazioni ed alle esportazioni presentano durante questi ultimi anni il seguente andamento:

	1958	1959	1960	1961
Consumi	31.100	24.000	32.000	38.400
Produzione	31.440	39.080	42.600	43.450
Importazioni in provenienza dai paesi terzi	7.676	4.721	7.623	9.909
Importazioni in provenienza dalla C.E.E.	5.729	6.832	6.190	5.845
Esportazioni verso la C.E.E.	3.261	10.486	13.903	14.074
Esportazioni verso i paesi terzi	11.604	15.873	10.194	6.719

Considerando che per la prima volta nel 1961 è stato concesso un contingente tariffario di 9.600 t, mentre la richiesta totale per il 1962 riguarda un contingente tariffario di 10.000 t; che è dunque necessario esaminare se a partire dal 1961 i dati rivelano, rispetto agli anni precedenti, trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, dovuti all'apertura di un contingente tariffario;

Considerando in particolare che le importazioni di zinco greggio dei Paesi Bassi in provenienza dagli altri Stati membri registrano nel 1961, rispetto agli anni precedenti, un regresso che si manifesta molto nettamente durante il primo trimestre del 1962 (968 t); che le esportazioni di zinco greggio dei Paesi Bassi verso gli altri Stati membri aumentano, parallelamente al regresso delle importazioni in provenienza dalla Comunità, per raggiungere durante il primo trimestre 1962 un livello sproporzionato (6.071 t);

Considerando che questa evoluzione indica che approfittando del contingente tariffario le industrie utilizzatrici dei Paesi Bassi abbandonano i fornitori della Comunità a profitto delle importazioni in provenienza dai paesi terzi, mentre le esportazioni di zinco greggio verso la Comunità aumentano molto nettamente; che tale evoluzione non è compensata da quella degli scambi dei prodotti semifiniti e dei principali prodotti finiti elaborati partendo dallo zinco greggio;

Considerando che in tale situazione può constatarsi che con un volume contingentario annuo di 9.600 t per lo zinco greggio si manifestano trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri;

Considerando che nel corso della procedura di consultazione lo Stato richiedente ha fatto presente che il regresso delle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri e l'incremento delle esportazioni olandesi verso detti Stati non vanno attribuiti ai contingenti tariffari, ma, rispettivamente, alla politica dei prezzi dei fornitori belgi - i quali praticherebbero un prezzo considerevolmente superiore al corso mondiale, aumentato del dazio — ed alla riduzione delle scorte; che queste considerazioni non valgono ad annullare la constatazione che i contingenti concessi hanno ecceduto i limiti oltre i quali si manifestano trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri; che in proposito è sufficiente osservare, da un lato, il fatto che sono in regresso non soltanto le importazioni in provenienza dal Belgio ma anche quelle in provenienza da altri paesi membri, e che la citata politica dei prezzi non ha impedito agli utilizzatori olandesi di continuare ad importare dal Belgio quantitativi apprezzabili di zinco greggio, e, d'altro lato, il fatto che l'incremento delle esportazioni verso la Comunità si manifestava già dal 1961, mentre la riduzione delle scorte non data che dall'inizio del 1962;

Considerando che, di conseguenza, e per l'intero anno 1962, conviene concedere un volume contingentario inferiore, il quale, tenuto conto dell'evoluzione del fabbisogno delle industrie utilizzatrici dei Paesi Bassi, sia inferiore a quello concesso fino ad oggi;

Considerando che il fabbisogno di importazioni delle industrie utilizzatrici di zinco greggio della posizione tariffaria 79.01 A può essere valutato per il 1962 ad almeno 16.000 t; che la concessione di un volume contingentario di 9.000 t per il 1962 lascerebbe un margine sufficiente per le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri; che l'incremento dei consumi nei Paesi Bassi permette di ritenere che per l'intero anno 1962 tale volume non determinerà il manifestarsi di trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri;

Considerando che il volume contingentario concesso per il primo semestre del 1962 è di 4.800 t; che il volume di 9.000 t meno 4.800 t, ossia 4.200 t per il secondo semestre del 1962, calcolato in funzione delle cifre suindicate, appare adeguato;

Considerando che la graduale attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello da essi applicato alle importazioni in provenienza da paesi terzi; che, di conseguenza, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni in provenienza da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri;

Considerando che il Protocollo n. XV allegato all'accordo di Roma del 2 marzo 1960 prevede la possibilità di concedere contingenti tariffari al solo fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare per l'approvvigionamento di uno Stato membro dall'allineamento dei dazi nazionali su quelli della tariffa doganale comune; che un contingente tariffario deve di conseguenza essere aperto unicamente per coprire il fabbisogno proprio dell'industria trasformatrice dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui essi risultano importati,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al Regno dei Paesi Bassi è concesso un contingente tariffario, esente da dazio, per le proprie esportazioni in provenienza dai paesi terzi e in vista della trasformazione sul proprio territorio di zinco greggio della posizione 79.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 4.200 t.

Tuttavia, in nessun caso il dazio applicabile al prodotto importato nel quadro di detto contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato al prodotto di cui trattasi importato dagli altri Stati membri e accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

Detto contingente è valido per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1962.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione che autorizza la Repubblica federale di Germania ad introdurre un contingente tariffario per il piombo greggio

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XV riguardante il piombo e lo zinco, allegato all'accordo di Roma del 2 marzo 1960, relativo alla determinazione di una parte della tariffa doganale comune concernente i prodotti dell'elenco G previsto nel Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare il 1° paragrafo,

Vista la lettera in data 1° giugno 1962, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione d'introdurre per il secondo semestre del 1962 un contingente tariffario di 27.000 t esente da dazio per il piombo greggio della posizione tariffaria 78.01 A,

Vista la propria decisione in data 20 dicembre 1961, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad introdurre, per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1962, un contingente tariffario di volume pari al 50% di quello concesso per il 1961, ossia 27.000 t esenti da dazio per il piombo greggio della posizione 78.01 A della tariffa doganale comune;

Considerando che per la determinazione del volume contingentario conviene tenere conto, da una parte, dell'evoluzione del fabbisogno delle industrie utilizzatrici, in correlazione con l'evoluzione delle possibilità di approvvigionamento nella Comunità, e, d'altra parte, dell'obbligo di evitare il verificarsi di trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri;

Considerando che le cifre relative ai consumi, alla produzione, alle importazioni ed alle esportazioni presentano in questi ultimi anni il seguente andamento:

	1958	1959	1960	1961
Consumi	221.600	252.000	281.000	280.472
Produzione	210.000	225.900	243.300	235.400
Importazioni in provenienza dai paesi terzi	33.483	51.624	77.385	60.581
Importazioni in provenienza dalla C.E.E.	14.362	15.485	10.407	15.958
Esportazioni verso la C.E.E.	14.058	14.012	11.611	13.639
Esportazioni verso i paesi terzi	13.595	13.702	13.311	12.038

Considerando che il fabbisogno delle industrie utilizzatrici di piombo greggio della posizione tariffaria 78.01 A può essere valutato, per il 1962, ad almeno 270.000 t; che il 20% del citato fabbisogno, percentuale prevista per il volume contingentario annuale nel citato Protocollo n. XV,